



Un quesito sulla segnalazione alla pubblica amministrazione da parte della polizia giudiziaria di un evento/reato nel campo ambientale

Risponde il Dott. Maurizio Santoloci

DOCUMENTI

2010

INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: Un agente o ufficiale di polizia giudiziaria deve informare la pubblica amministrazione di un fatto-reato accertato se in quella fattispecie emergono competenze e doveri di attivazione della stessa P.A.? Ed in caso positivo, che formula usare per non entrare in contrasto con la comunicazione di notizia di reato al PM?

Risposta (A cura del Dott. Maurizio Santoloci): Certamente una pubblica amministrazione deve comunque essere notiziata da un organo di PG allorché in corso di indagini emergono dati di interesse per la stessa P.A. e – soprattutto – quando si profilano obblighi di intervento con atti di propria competenza. In caso contrario, la pubblica amministrazione verrebbe privata dal potere/dovere di incidere su quel caso con i provvedimenti amministrativi rituali di diretta pertinenza.¹

¹ Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” edizione 2010** di Maurizio Santoloci (Diritto all'ambiente-Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/>): “(...) Se la funzione di un organo di polizia giudiziaria è quella di prevenire e reprimere reati, assicurando alla amministrazione della giustizia i responsabili, va rilevato che non appare in contrasto con tale primaria finalità operativa anche una generale funzione, nello specifico campo ambientale, di segnalazione alla pubblica amministrazione di eventi con connessa lesione della integrità territoriale e della salute pubblica.

E questo al fine di favorire e sollecitare contemporanei ed autonomi interventi amministrativi della P.A. tesi ad eliminare ogni conseguenza di danno sull'ambiente e sulla popolazione. Nonché ad attivare eventuali e parallele procedure amministrative di vario genere, ed in primo luogo quelle ripristinatorie o di intervento di emergenza.

Nel settore urbanistico-edilizio, anzi, questa procedura è codificata ed obbligatoria, giacché è logico e naturale che qualsiasi organo di polizia giudiziaria (e non soltanto la polizia municipale, sia chiaro) doverosamente deve comunicare al competente ufficio comunale (con atto autonomo) gli estremi di un abuso edilizio rilevato (e che - con atto a parte - è stato già oggetto di comunicazione di notizia di reato al pubblico ministero) affinché il comune possa immediatamente emettere tutte le ordinanze di competenza per la sospensione dei lavori e l'eventuale successiva demolizione o procedura alternativa. E questo in perfetto parallelo ed autonomia attrattiva rispetto alla denuncia penale che seguirà il soccorso in via separata e diversa.

Ma, riteniamo, che anche in tutti gli altri campi ambientali una segnalazione alla competente autorità amministrativa di eventi di degrado ambientale è certamente iniziativa possibile ed anzi auspicabile.

Se l'organo di polizia giudiziaria ha riscontrato un reato che comporta un generale effetto di danno per il territorio, l'ambiente e la salute pubblica è certamente ottima prassi quella di inoltrare alla P.A. di riferimento una nota diversa ed autonoma dalla comunicazione di notizia di reato già inviata al P.M., nella quale vengono comunicati in modo essenziale e riassuntivo tutti i dati sulla situazione di danno in atto per mettere la medesima pubblica amministrazione in condizione di agire in via amministrativa con un provvedimento idoneo ad affrontare la situazione (ad esempio, una diffida oppure una revoca di autorizzazione, un provvedimento di adeguamento comportamentale, un'ordinanza ripristinatoria e altro).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

E' logico e sottinteso che l'operatore di PG non può e non deve inviare alla P.A. copia della comunicazione di notizia di reato che è diretta solo al PM. Dunque, la PG avrà cura di redigere un atto a parte nel quale – con i dati strettamente essenziali – informerà l'ente pubblico competente dei dati utili per la sua competenza ed il suo intervento.

Il campo dell'abusivismo edilizio è l'ipotesi da manuale, giacché in tali casi il Comune deve emanare in tempi prefissati e rigidi una serie di atti nei confronti del responsabile dell'abuso.

Questo – è appena il caso di accennarlo – salvo diversa disposizione del PM in casi particolari e/o quando soggetti dipendenti della P.A. possono risultare coinvolti nelle indagini (caso esemplificativo: gli "illeciti amministrativi in bianco"). In questi casi sarà opportuno che preventivamente l'organo di PG contatti il PM competente per disposizioni in merito.

D'altra parte, nell'ipotesi di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, questo iter per la polizia giudiziaria è già codificato nel T.U. ambientale, giacché è previsto espressamente che l'organo di vigilanza deve comunicare al competente ufficio comunale (in modo indipendente rispetto alla procedura per le sanzioni amministrative o penali) non solo il fatto ma anche il nominativo del responsabile. E questo affinché il dirigente comunale possa emettere l'ordinanza di rimozione dei rifiuti e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto responsabile se individuato.

E, a nostro avviso analoga segnalazione, anche se magari non prevista dalle singole leggi speciali vigenti in materia, può essere proficuamente inoltrata dalla P.G. agli uffici pubblici competenti per provvedimenti diversi e connessi al caso concreto segnalato.

Ma, anche nei casi in cui la polizia giudiziaria a fronte di una situazione ambientalmente dannosa non rilevi alcun tipo di illecito, a nostro avviso è utile e rituale da parte della P.G. medesima una nota indirizzata alla P.A. competente affinché prenda atto della situazione e provveda di conseguenza.

Infatti, non ogni realtà di negativa incidenza ambientale costituisce automaticamente un illecito, se ciò non è previsto espressamente da una norma. Possiamo dunque trovare sul territorio situazioni di forte impatto senza che tuttavia emergano reati o illeciti amministrativi. Si pensi, ad esempio, ad una serie di scarichi industriali situati a poca distanza l'uno dall'altro su un fiume; ognuno di questi scarichi può risultare in sé stesso autorizzato e rispettoso dei limiti tabellari e dunque non sussistono illeciti; ma la concentrazione generale di tutti questi scarichi può generare sul corso d'acqua un effetto di miscelazione con grande effetto di danno per tale corpo recettore. La situazione è grave e preoccupante sotto il profilo ambientale, ma non denota alcun tipo di illegalità. In ogni caso l'organo di P.G. potrà legittimamente segnalare il tutto alla pubblica amministrazione competente affinché la medesima possa prendere atto della situazione in questione ed adottare provvedimenti amministrativi d'intervento e precauzionali per cercare di attenuare e ridurre il grave fenomeno di inquinamento sul corso d'acqua.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Il settore degli inquinamenti appare particolarmente delicato e sovraesposto in questo contesto, giacchè in diversi casi le necessità inderogabili per la P.A. di intervenire – ad esempio con provvedimenti di bonifica nei casi più gravi o rimozione rifiuti e rimessione in pristino dello stato dei luoghi – si può presentare in modo molto frequente e diffuso.

Pubblicato il 12 aprile 2010

Per un approfondimento sulle tematiche
In esame segnaliamo il volume
“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”
di Maurizio Santoloci (**edizione 2010 ampliata e rinnovata**)
(Diritto all'ambiente - Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/>)





**Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:**

redazione@dirittoambiente.net

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)